



Cod. H24D/P2
Cod. CG /ne
Circ. n. 128

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm – aoo_generale
Prot.: 0003855
Data: 30/11/2016

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Quesito elettorale su terzo mandato per i Consigli degli Ordini - Riscontro Ministero della Giustizia

A seguito del quesito formulato dal Consiglio Nazionale in tema di materia elettorale e terzo mandato è pervenuta la nota di riscontro del Ministero della Giustizia che si allega (*All.1*).

Per maggiore chiarezza è opportuno riepilogare gli antefatti.

L'attuale Ordinamento in materia elettorale (D.P.R. n. 169/2005) prevede, al punto 4 dell'art. 2 e al punto 2 dell'art. 5, il limite dei due mandati consecutivi per i componenti dei Consigli degli Ordini e del Consiglio Nazionale.

Con la Legge 26/02/2011 n. 10, di conversione con modifiche del D.L. n. 225/2010, è stata introdotta la seguente disposizione all'art. 2, comma 4 punto octies: *"Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi."*

A seguito di uno specifico quesito del CNAPPC il Ministero della Giustizia con nota n. 96138.U del 17.07.2013 (*All.2*) si era espresso sul tema del terzo mandato evidenziando che *" non si ritiene estensibile l'aumento del limite dei mandati ai componenti che, pur avendo fatto parte in precedenza di organi in carica alla data del 27/2/2011, in quel momento non ne fossero più membri per qualunque ragione. La lettera della legge appare infatti chiara nel riferirsi non all'organo in sé bensì al singolo componente"*.

Successivamente il Consiglio Nazionale, in sede giurisdizionale, si è espresso, con decisione n. 13/2014, su un reclamo elettorale rigettando, alla luce del citato parere ministeriale, un ricorso contro i risultati dell'elezione per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine di Palermo.

Tale decisione è stata appellata dinanzi alla Corte di Cassazione la quale, con la sentenza n. 20138/2014 (*All.3*), ha cassato la decisione del Consiglio Nazionale, riformando quest'ultima decisione.



